

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023**

PREMESSA

Nell'ambito delle "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nel principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al citato decreto 118. Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, particolare rilievo assume il Documento unico di programmazione (DUP), "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione". Il Principio contabile della programmazione precisa che: "Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi (...)". Pertanto, il presente documento comprende anche lo stato di attuazione dei programmi riferito al primo semestre 2020, quale evidenza e sintesi del processo propedeutico alla formazione del DUP stesso. Quanto alla parte programmatica, la presentazione del DUP 2021/2023 anticipa la definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili per il prossimo triennio, in funzione delle scelte che saranno operate a livello nazionale, regionale e, in sede di formazione dello schema di bilancio di previsione, a livello locale. In considerazione di tali elementi, lo stesso principio applicato dispone che, in occasione della presentazione dello schema di bilancio di previsione – n linea teorica sulla scorta della normativa di base entro il prossimo 15 novembre – possa deliberata la Nota di aggiornamento al DUP.

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 11.06.2019, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, ovvero sino al 2024. Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo, il 2019, sono stati definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Tali obiettivi sono aggiornati in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e in occasione dell'iter di formazione dei bilanci di previsione dei prossimi esercizi, secondo una logica di scorrimento. Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La sezione operativa (SeO):

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione triennale ed è strutturata in due parti.

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2021/2023. Per ogni programma, corrispondente all'articolazione della spesa di bilancio, sono individuati gli obiettivi operativi annuali, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.

Nella Nota di aggiornamento al DUP, saranno aggiornati o inseriti ulteriori elementi della SeO, direttamente correlati con gli stati previsionali di entrata e di spesa, in coerenza con la formazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023. Saranno inoltre illustrati nella Nota integrativa al bilancio di previsione i contenuti e informazioni richiesti dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 già citato, quali: i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni; le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto; l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (pari a 0 per il Comune di Garzigliana, non avendo mai attivato strumenti derivati); l'elenco degli enti ed organismi strumentali; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Infine, quale allegato al bilancio di previsione sarà inserito il piano degli indicatori di bilancio previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015.

Parte 2: contiene la programmazione dell'Ente quale stazione appaltante, in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 16.01.2018 n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali". Quanto agli altri strumenti di programmazione, in questa sede si intende richiamata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 (definita dalla deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 10.03.2020 e successive modifiche e integrazioni) ed il piano delle alienazioni/valorizzazioni immobiliari nei contenuti ed in funzione della ricognizione sulla destinazione o meno ad attività istituzionali dell'ente ed opportunità di valorizzazione individuate con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 10.03.2020.

In sede di formazione della Nota di aggiornamento al presente DUP gli strumenti di programmazione saranno adeguati, in funzione delle risorse disponibili, delle opportunità e dei vincoli presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023.

Verranno dettagliate nei quadri successivi le modifiche normative che hanno inciso ed incideranno sulla predisposizione dei documenti di programmazione 2021 e seguenti inevitabilmente condizionati dagli effetti della crisi economica scatenata dal Covid.19.

A titolo puramente indicativo, che evidenzia però anche amministrativamente quali siano le difficoltà attuali, è opportuno segnalare come la scadenza dello stesso Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 risulti prorogata al 30.09.2020 (Decreto semplificazioni n.178/2020 del 17 luglio 2020) e come l'approvazione del D.U.P. 2021/2022/2023 originariamente prevista entro il 31.07.2020 risulti anch'essa prorogata al 30.09.2020 (Decreto Legge n.18/2020 e successiva conversione in legge - Art. 107 comma 6: rinvio del termine, dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro cui la Giunta deve presentare al Consiglio il DUP 2021/2023 per le conseguenti deliberazioni) e che l'approvazione del Bilanci 2021/2022/2023 risulti anch'essa già prorogata al 31.01.2021 (Decreto Legge n.34/2020 e successiva conversione in legge).

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia e si propone un riferimento dato dalla programmazione ante Covid.19.

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati.

Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l'economia. Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media

del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali.

A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I giudizi delle imprese sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo e aprile e via pare dimostrino una ripresa. La diffusione del contagio si è tradotta in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte corrente dell'Italia. L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nei mesi di pandemia l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione si è contratta in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza.

Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l'emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata. In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi si è ampliato sensibilmente.

(Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico primo semestre 2020)

Aumento dell'avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato. Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All'obiettivo di contenere il costo della raccolta e favorire l'espansione della liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento decise dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell'economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell'attivo. Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni sono previste nelle prossime settimane. La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia. Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio.

La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.

L'economia Piemontese. Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell'economia piemontese. Il contagio si è diffuso sul territorio regionale tendenzialmente prima che nel resto d'Italia, dopo Veneto e Lombardia, e in

altre parti del mondo occidentale ed è stato contenuto attraverso la restrizione della libertà di movimento delle persone e la sospensione delle attività ritenute non essenziali tra il mese di marzo e la prima parte del mese di maggio. Il peggioramento delle prospettive di crescita connesso con gli effetti economici dell'emergenza sanitaria si è innestato su un quadro in cui il ciclo economico si stava già deteriorando. Secondo le stime di Prometeia, nel 2019 il PIL della regione sarebbe cresciuto dello 0,5 per cento, proseguendo nella dinamica stagnante dell'anno precedente. Le nostre valutazioni riferite al primo trimestre dell'anno in corso indicano un calo del prodotto nelle regioni del Nord Ovest di circa il 6 per cento rispetto al 2019.

L'andamento dell'indicatore coincidente Regioni-Piemonte conferma il forte deterioramento della componente di fondo dell'economia regionale nel primo trimestre del 2020. Sulla base dell'evidenza disponibile, il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una significativa contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre dell'anno, pur in presenza di numerose misure di sostegno dell'economia varate dal Governo e dalle Autorità locali. Le imprese si trovano ad affrontare la difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria più equilibrata rispetto a quella che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano. Tuttavia, la sospensione di parte delle attività ha determinato tensioni di liquidità e accresciuto la domanda di prestiti per coprire le esigenze finanziarie a breve termine. Per attenuare tali difficoltà, il Governo e la Regione hanno adottato misure a sostegno della liquidità delle imprese e la politica monetaria ha assunto un orientamento fortemente espansivo, che favorisce condizioni di offerta ancora distese. La possibilità di recuperare nell'anno i livelli di attività dipenderà da un insieme di fattori. Per alcuni settori, come quello manifatturiero, è possibile che venga recuperata parte della produzione persa durante la vigenza delle misure di contenimento; per molti comparti dei servizi si tratta di un'eventualità meno plausibile, anche per la riduzione dei flussi turistici che resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato. Le imprese nel 2019 l'attività dell'industria ha ristagnato, decelerando sensibilmente rispetto all'anno precedente, per poi ridursi repentinamente nel primo trimestre del 2020. Nelle attese delle imprese le perdite di fatturato potrebbero toccare il 25 per cento nel primo semestre dell'anno, anche a seguito della sospensione per più di un mese delle attività rappresentative di oltre la metà del valore aggiunto del settore produttivo. L'incertezza sulle conseguenze della pandemia determinerebbe nel 2020 una diminuzione dell'accumulazione di capitale, che era già scesa nel 2019. Nelle costruzioni la fase espansiva è proseguita nel 2019, ma ha subito un brusco arresto nel primo trimestre del 2020, risentendo del blocco dei cantieri. Nei servizi l'attività, ancora in crescita nel 2019, si è deteriorata rapidamente in seguito ai provvedimenti di contenimento dell'epidemia che hanno colpito soprattutto i comparti del commercio al dettaglio non alimentare, della ricezione, della ristorazione, dell'intrattenimento. Nel 2019 la spesa dei viaggiatori stranieri, importante per le attività regionali legate al turismo, è aumentata a ritmi elevati, mentre l'espansione delle esportazioni di beni si è arrestata, risentendo della stagnazione del commercio mondiale. Nel primo trimestre del 2020 entrambe le voci sono diminuite e si prevede che la domanda di beni proveniente dai principali partner commerciali della regione si contragga nell'anno in corso di oltre il 10 per cento. Sotto il profilo della struttura finanziaria, negli ultimi anni il miglioramento delle condizioni reddituali ha contribuito ad accrescere la resilienza del sistema produttivo: il grado di indebitamento si è ridotto e la composizione delle passività è divenuta maggiormente diversificata e orientata agli strumenti a media e a lunga scadenza. La pandemia e le misure adottate per farvi fronte hanno però determinato un crollo dei ricavi che, in presenza di costi incomprimibili e non rinviabili, hanno alimentato il fabbisogno di liquidità delle imprese, soprattutto nei comparti del commercio e dell'alloggio e ristorazione. A fronte

delle accresciute esigenze di risorse finanziarie, i prestiti bancari sono tornati ad aumentare a partire dallo scorso mese di marzo per effetto della crescita delle erogazioni a favore delle aziende di grandi dimensioni e dell'attenuazione della flessione dei finanziamenti a quelle più piccole. La volatilità che ha caratterizzato i corsi degli strumenti finanziari a seguito dell'emergenza sanitaria ha di fatto arrestato il ricorso ai mercati obbligazionari e dei capitali da parte delle imprese lombarde, riducendo la diversificazione delle fonti di finanziamento.

Ulteriori condizioni derivanti dall'esterno

In questi mesi caratterizzati dalla pandemia generata dal coronavirus, per garantire agli enti locali le risorse necessarie a fronteggiare il calo delle entrate, tributarie e non, nonché per consentire agli enti locali stessi di completare tutti gli interventi di spesa per il contrasto all'emergenza e di mettere in atto tutte le operazioni finalizzate a portare aiuto ai cittadini ed alle imprese, il legislatore ha concesso importanti contributi.

I contributi concessi si sono sommati ai risparmi conseguenti alla sospensione dei mutui MEF e dei mutui concessi da istituti diversi dal MEF e dalla CDP, nonché alla rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti, che qualora attivati hanno prodotto economi importanti nel 2020 e qualora si sia aderito alla rinegoziazione Cdp S.p.A. anche sulle annualità 2021 e successive, che necessita valutare in sede di programmazione.

Si riepilogano i provvedimenti che per ora hanno avuto effetti sul bilancio 2020 e che per ora non si hanno certezze sulla loro eventuale parziale estensione sul 2021.

- Fondo per la solidarietà alimentare è stato previsto dall'ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo della protezione civile ed è stato erogato al Comune allo specifico scopo indicato dall'ordinanza di fornire dei buoni per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, ovvero per l'acquisto diretto di tali beni da parte del Comune
- Contributo per il lavoro straordinario della polizia locale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il comma 2 dell'art. 115 del DL n. 18/2020 ha previsto uno specifico contributo per la spesa per il lavoro straordinario degli agenti di polizia locale impegnati per il contrasto al coronavirus, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per tali agenti.
- Contributo per la sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. L'art. 114 del DL n. 18/2020 ha disposto un contributo finalizzato al concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi degli enti locali.
- Contributo per il ristoro della Tosap o del Cosap. Il contributo, disciplinato dall'art. 181, comma 5, del DL n. 34/2020 e dall'art. 109 del DL n. 104/2020, ristora il Comune dell'esenzione TOSAP/COSAP per le aziende di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 (bar, ristoranti, gelaterie, locali notturni, sale da gioco, ecc.) occupanti il suolo pubblico dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
- Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. L'art. 106 del DL n. 34/2020 ha previsto un fondo, per un importo totale pari ad € 3miliardi per i Comuni ed € 500milioni per le Province e le Città metropolitane, per consentire agli enti locali di garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali, nonché per ristorare gli enti delle minori entrate e delle maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria. L'art. 39 del DL n. 104/2020 ha poi

incrementato il fondo di cui al citato art. 106, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza conseguente al Covid-19. L'incremento del fondo è pari ad € 1,22miliardi per i Comuni e ad € 450milioni per le Province e le Città metropolitane. Si noti come, mentre l'art. 106 del DL n. 34/2020 ha stanziato il fondo per garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali (dunque lato spesa), nonché per ristorare gli enti locali delle minori entrate, l'art. 39 del DL n. 104/2020 ha incrementato il fondo per ristorare la perdita di gettito (perdita di gettito da considerare al netto delle minori spese e delle risorse già assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese). La restante quota del 70% del fondo iniziale è stata assegnata con decreto del Ministero dell'interno del 16 luglio 2020 sulla base delle minori entrate, al netto delle minori spese e dei contributi già assegnati a titolo di ristoro delle minori entrate, nonché dei fabbisogni di spesa. L'incremento del fondo (€ 1,22 miliardi per i Comuni ed € 450milioni per le Province e le Città metropolitane) disposto dall'art. 39 del DL n. 104/2020 sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro il 20.11.2020. Entro il 30.04.2021 gli enti locali dovranno trasmettere alla RGS una certificazione della perdita di gettito connessa al coronavirus, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria. La certificazione, firmata digitalmente dal Sindaco, dal responsabile economico-finanziario e dall'organo di revisione, dovrà essere trasmessa via web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> (entro il 31.10.2020 con DM MEF sarà definito il modello da utilizzare per la certificazione). L'art. 39 del DL n. 104/2020 precisa inoltre che la certificazione di cui sopra non dovrà includere le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione di competenza per gli enti locali del proprio territorio. Gli enti locali che non trasmetteranno la certificazione entro il 30.04.2021 subiranno una riduzione del 30% del fondo di solidarietà comunale, da applicare in dieci annualità a decorrere dal 2022. L'art. 106 del DL n. 34/2020 dispone che, a seguito della verifica a consuntivo (2020) della perdita di gettito delle entrate e dell'andamento delle spese di ogni singolo ente, entro il 30 giugno 2021 si procederà alle necessarie operazioni di conguaglio/regolazione. La certificazione di cui all'art. 39 del DL n. 104/2020 sarà tenuta in considerazione per il conguaglio o la regolazione anzidetti. Per poter utilizzare operativamente le risorse dell'art. 39 del DL n. 104/2020, le variazioni di bilancio riguardanti l'aumento del fondo per le funzioni fondamentali possono essere deliberate fino al 31.12.2020. Dunque, leggendo la norma, la possibilità di variazione del bilancio di previsione 2020 entro il 31.12.2020 sembrerebbe valere solamente per la quota comunale dell'incremento di € 1,22 miliardi per i Comuni e di € 450milioni per le Province e le Città metropolitane. L'IFEL, con la nota del 5 agosto 2020, ha fornito alcune interessanti precisazioni sull'utilizzo del fondo in oggetto (al momento della pubblicazione della nota dell'IFEL, il DL n. 104/2020 non era stato ancora emanato). Come indicato dall'ANCI nella nota di lettura dell'art. 112 del DL n. 34/2020, "si tratta di un vincolo di destinazione molto ampio, che non riguarda solo il sostegno al sistema economico ma anche interventi relativi alle famiglie, ivi compresi quelli che permettono di rendere più funzionali e fruibili i servizi comunali a seguito, ad esempio, delle prescrizioni riguardanti le riaperture". In considerazione dell'ampiezza degli interventi possibili, considerando che la norma destina il fondo al finanziamento di una generale categoria di spesa e leggendo i principi indicati dalla deliberazione n. 31/2015 della sezione Autonomie della Corte dei conti, si ritiene

che il fondo di cui all'art. 112 del DL n. 34/2020 non rappresenti una entrata vincolata, nemmeno dal punto di vista delle movimentazioni di cassa.

Nella gestione 2020 che inevitabilmente produce riflessi sulla gestione 2021 nascono problemi gestionali rispetto a queste risorse se i ricorsi sono maggiori della riduzione delle entrate. Come indicato dall'IFEL nella citata nota del 5 agosto 2020, tenendo conto anche delle condizioni di forte incertezza delle entrate degli enti locali, "si deve ritenere che la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell'ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all'emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche".

L'accertamento dei trasferimenti ministeriali deve essere pieno, senza attendere di verificare la precisa diminuzione delle entrate.

Conseguenze sugli equilibri della creazione di un fondo alla missione 20 Le tre ipotesi sopra elencate per la registrazione a bilancio dei trasferimenti ministeriali hanno delle diverse conseguenze sugli equilibri di bilancio in sede di rendiconto. Per tutte e tre le ipotesi, qualora le spese finanziate dai contributi non vengano effettuate, si genera avanzo di amministrazione, i cui vincoli sono conseguenti alla natura dei singoli trasferimenti, come sopra analizzati. Tali vincoli, dovendo essere inseriti nell'allegato a/2 (elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione), avranno un impatto anche sulla voce W2 (equilibrio di bilancio) e sulla voce W3 (equilibrio complessivo) del prospetto degli equilibri. Per quanto attiene alla seconda ipotesi, qualora il fondo accantonato alla missione 20 ed al programma 3 sia ancora presente al 31.12.2020, tali stanziamenti non potranno essere impegnati e pertanto confluiranno come economia di spesa nell'avanzo di amministrazione, con i vincoli conseguenti alla natura dei singoli trasferimenti, come sopra analizzati; tuttavia, dobbiamo ricordare come gli accantonamenti della missione 20, programma 3, abbiano dei riflessi ulteriori sugli equilibri in sede di rendiconto: infatti, tali accantonamenti, a seconda del vincolo, vengono inseriti negli allegati a/1 (elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione) e a/2 (elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione); non solo, quanto inserito negli allegati a/1 e a/2 confluisce nel prospetto degli equilibri alla voce W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo). Per quanto attiene alla terza ipotesi, qualora le spese imputate alle varie missioni siano impegnate integralmente, non si crea avanzo di amministrazione. Rispetto alle modalità di utilizzo dei fondi emerge in questi giorni un'esigenza che l'ANCI deve rappresentare nelle opportune sedi ovvero, oltre a dover far chiarezza sulla norma in generale, specialmente per quanto attiene eventuali situazioni di eccedenza di contributi, pare non essere stata valutata la perdita di gettito che gli enti subiranno non solo per la gestione ordinaria delle entrate ma bensì anche per la gestione coattiva che inevitabilmente ridurrà le sue performance rispetto al passato.

RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **557**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **553** di cui:

- maschi n. **280**
- femmine n. **283**

di cui:

- in età prescolare (0/5 anni) n. **20**
- in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **48**
- in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **56**
- in età adulta (30/65 anni) n. **286**
- oltre 65 anni n. **147**

Nati nell'anno n. **8**

Deceduti nell'anno n. **6**

Saldo naturale: +/- **-1**

Immigrati nell'anno n. **12**

Emigrati nell'anno n. **13**

Saldo migratorio: +/- **-1**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-2**

Risultanze del territorio

Superficie Km² **7**

Risorse idriche:

- laghi n. **0**
- fiumi n. **3**

Strade:

- autostrade Km **0,00**
- strade provinciali Km **4,00**
- strade comunali Km **11,00**
- strade locali Km **0,00**
- itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

- Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
- Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
- Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **24**

Scuole primarie con posti n. **30**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **1**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **15,00**

Aree verdi, parchi e giardini mq **3.000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **216**
 Rete gas Km **5,20**
 Discariche rifiuti n. **0**
 Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
 Veicoli a disposizione n. **4**

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- ✓ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ✓ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ✓ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Servizi gestiti in forma associata

- ✓ Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S. Pinerolo)

Servizi affidati ad altri soggetti

- ✓ Gestione della mensa scolastica
- ✓ Gestione servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
- ✓ Servizio di illuminazione votiva
- ✓ Servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, etc.)
- ✓ bollettazione IMU, TASI E TARI, nonché verifiche ed accertamenti
- ✓ servizio sgombero neve e manutenzione impianti di illuminazione pubblica

Le partecipazioni dell'Ente

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
CONSORZIO ACEA PINEROLESE		0,62			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI PINEROLO - CISS PINEROLO		0,980			0,00	0,00	0,00	0,00
AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - ATO3		0,050			0,00	0,00	0,00	0,00

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ACEA PIUNEROLESE ENERGIA SRL		0,62			0,00	0,00	3.622,00	4.325,00
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA		0,62			0,00	0,00	442.817,00	440.714,00
ACEA SERVIZI STRUMENTALI SRL		0,62			0,00	0,00	100.783,00	77.100,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		0,0002			0,00	0,00	15.550,00	0,00

Con Delibera C.C. n. 41 del 10.12.2019 è stato approvato il piano ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2018 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare".

Descrizione delle Società partecipate

A. C.I.S.S. di Pinerolo

Le attività del Consorzio hanno avuto inizio il 1° luglio 1997 con 22 Comuni del pinerolese.

Dal 1° gennaio 2016 il Consorzio è composto da 30 Comuni del territorio del pinerolese e della Val Pellice.

L'ambito territoriale non coincide con quello del nuovo distretto sanitario (in funzione dal 1° gennaio 2017), come prevede la Regione, in quanto mancano i 17 Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, che gestiscono i servizi sociali autonomamente tramite il nuovo ente dell'Unione dei Comuni.

Con l'accorpamento degli 8 Comuni della Val Pellice il Consorzio ha rivisto nel 2015 lo statuto e la convenzione, aggiornandoli, secondo le nuove indicazioni di legge e in base alle scelte del nuovo Ente consortile.

Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socioassistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004 e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le funzioni del servizio socioassistenziale gestite, per conto dei 30 Comuni, riguardano le attività di cui all'art. 18 della L.R. 1/2004, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
2. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
3. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
4. sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
5. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
6. piena integrazione dei soggetti disabili;
7. superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
8. informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
9. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente;

Con la modifica dello Statuto, nel 2015 in occasione dell'accorpamento dei Comuni della Val Pellice, il servizio di integrazione scolastica degli alunni disabili è stato inserito tra le competenze assegnate definitivamente al CISS.

Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui sopra sono identificabili nelle suddette tipologie:

- servizio sociale professionale e segretariato sociale
- servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale
- servizio di assistenza economica
- servizi residenziali e semiresidenziali
- servizi per l'affidamento e le adozioni
- pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
- servizio di assistente e integrazione scolastica

IL CONSORZIO È UN ENTE RICONOSCIUTO SUL TERRITORIO per le collaborazioni significative instaurate nel corso degli anni su progettualità promosse dallo stesso CISS o per i contributi dati alla progettualità di altri enti pubblici e privati.

L'organizzazione del Consorzio consente di offrire su larga scala servizi di qualità, perché gestiti con professionalità, ed interventi che il singolo Comune non potrebbe permettersi.

In questi ultimi anni l'aumento delle richieste e deleghe di servizi da parte del Ministero, della Regione, dell'INPS e la nuova normativa, hanno reso più complessa l'organizzazione del Consorzio, sia per la gestione dell'equipe tecnica di assistenti sociali, educatori e operatori sociosanitari, che per la parte amministrativa, sempre più oberata dalle incombenze imposte dalle nuove leggi, ma competente e garante per il buon espletamento dei servizi offerti ai cittadini utenti.

In particolare, il nostro Consorzio gestisce da anni servizi, non previsti nelle competenze della normativa di settore, come l'assistenza integrazione scolastica o gli inserimenti lavorativi di persone adulte fragili. Questo è prova che la macchina consortile dà garanzia di gestione efficace ed efficiente, sia per la qualità che per il risparmio.

L'assetto istituzionale del Consorzio

1) Organi di direzione politica:

- L'assemblea consortile, composta da un presidente e dai rappresentanti di tutti i 30 Comuni associati, è l'organo rappresentativo dei Comuni consorziati e determina gli indirizzi politici dell'attività consortile, esercitando il controllo sull'amministrazione e la gestione del Consorzio.
- Il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 persone, il Presidente e due consiglieri, è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio al quale spetta dare attuazione agli indirizzi politici determinati dall'Assemblea.

2) Organi di gestione:

- Al direttore del Consorzio compete con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e il raggiungimento degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

Dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo, nell'ambito degli atti di indirizzo approvati dagli organi del Consorzio ed in particolare del Piano esecutivo di gestione approvato dal Consiglio di amministrazione. Per la realizzazione degli obiettivi il direttore si avvale del personale dipendente con la possibilità di nominare posizioni organizzative a cui conferire la responsabilità di intere aree di intervento.

B. CONSORZIO ACEA PINEROLESE

Il Consorzio ACEA Pinerolese è stato costituito nel marzo 2004 ai sensi del D.lgs. 267 del 18.08.2000 ed ha per scopo istituzionale l'esercizio delle funzioni comunali che ad esso siano, obbligatoriamente o volontariamente, conferite dai Comuni consorziati.

In particolare esercita, per disposizione della legge regionale 24 Ottobre 2002 n. 24, le funzioni di "Consorzio di Bacino" per il governo dell'organizzazione dei servizi di igiene ambientale ed in tale ambito svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

- La gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
- La realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- Il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

Il Consorzio ACEA Pinerolese, oltre ad assicurare sul proprio territorio di riferimento l'organizzazione dei servizi cosiddetti di "raccolta" (raccolte differenziate, raccolta RSU, spazzamento stradale, realizzazione e gestione delle Eco isole), predispone i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sulla base dei dati forniti dall'ATO-R, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio. Esso approva inoltre il piano d'erogazione del servizio agli utenti, disciplinando i rapporti con il gestore, verso il quale esercita poteri di vigilanza.

Con stipula di apposito Contratto di Servizio, il 26/09/2007 il Consorzio ha affidato ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. la gestione del servizio di igiene urbana presso tutti i 47 Comuni costituenti. La durata

di tale affidamento è stata fissata in 12 anni decorrenti dal 1° gennaio 2006 con facoltà di rinnovo, per ulteriori 12 anni, a richiesta della società conferitaria.

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha manifestato l'intento di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dall'articolo 2 comma 2 del contratto sottoscritto pertanto, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 21/12/2017, il Consorzio ha dato atto della prosecuzione del suddetto contratto, confermando il prolungamento del rapporto giuridico con la società ACEA Pinerolese Industriale Spa sino alla data del 31 dicembre 2029.

I 47 Comuni Consorziati sono:

Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Volvera.

Gli organi del consorzio, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sono:

- **Il Presidente**, che ha ruolo di legale rappresentante del Consorzio.
- **L'Assemblea consortile**, composta dai **Sindaci dei comuni** partecipanti al Consorzio o degli assessori delegati. Essa è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.
- **Il Consiglio Direttivo**, composto dal Presidente e da altri quattro membri, per ciascuna area omogenea (Pianura, Pedemontana, Val Chisone, Val Pellice). Esso ha funzione gestionale.

C ACEA Pinerolese Energia

Acea Pinerolese si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas tramite la sua controllata al 100% **Distribuzione Gas Naturale DGN**.

La società detiene infatti la concessione per la gestione delle reti di distribuzione gas.

Attraverso una rete distributiva gestita in concessione di circa **692 km**, l'Azienda serve 24 comuni e distribuisce **64,1 milioni di metri cubi** di gas annui a **35.872** punti di riconsegna presso i clienti finali su un territorio che va dall'area montana, caratterizzata da un'alta complessità morfologica, sino alla pianura.

Peculiarità di Acea Pinerolese, tramite DGN, è offrire grazie ai propri esperti un **servizio altamente qualificato** agli utenti della rete e alle società di vendita che riforniscono i clienti finali. Infatti, i suoi tecnici intervengono direttamente in tutte le situazioni di **emergenza** come mancanza di gas, fughe ed emergenze domestiche, disponendo di tutte le attrezzature necessarie per minimizzare i tempi di fuori servizio della rete.

La maggior parte delle attività della gestione ordinaria, come allacciamenti, posa e verifiche contatori vengono svolte da personale Acea Pinerolese.

Il settore gas è stato uno dei primi ambiti di operatività di Acea Pinerolese, infatti inizia la propria attività nel **1856** come **Officina Municipale del Gas**, Società franco piemontese per la produzione di gas di città per usi civili e pubblica illuminazione, e viene poi acquisito nel 1922 dal Comune di Pinerolo,

ed accorpato all'Acquedotto Municipale, istituito nell'anno 1914 come servizio Comunale per i propri cittadini.

Il settore energia di Acea Pinerolese si occupa anche della **produzione di biogas**, derivante dalla lavorazione dei rifiuti nel Polo Ecologico, che fornisce **teleriscaldamento** a parte della città di Pinerolo e produce energia elettrica per uso interno.

D ACEA Pinerolese Industriale

Acea Pinerolese Industriale Spa è una moderna struttura multiutility che gestisce sul territorio una a favore di Comuni, Aziende e cittadini. Un anno cruciale è il 2003, quando l'azienda si trasforma in Società per Azioni e inizia un percorso di crescita costante, nei risultati e nella soddisfazione degli utenti, attraverso strategie incentrate su innovazione e sviluppo di tecnologie e processi in grado valorizzare il trattamento dei rifiuti, la gestione del servizio idrico integrato e delle reti gas.

Il risultato, oggi, è un'azienda pubblica di successo con 353 dipendenti e con due sedi operative, entrambe a Pinerolo: un totale di 14100 mq di cui 4554 edificati, 2059 di uffici e 2495 di magazzini nella sede centrale di Via Vigone e 18991,80 mq del Polo Ecologico Integrato.

Un'azienda che ha raggiunto nel 2018 un valore della produzione a livello di consolidato di 64,5 milioni di euro.

Nel 2012 Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Iren S.p.A. e Iren Emilia S.p.A. danno vita ad una nuova società, Amiat V., la quale acquisisce una partecipazione pari all'80% del capitale sociale di AMIAT S.p.A.

Un pool di soggetti portatori di capacità e competenza tecnica oltre che di conoscenze specifiche del territorio torinese dove già operano in diversi settori. In questo contesto Acea Pinerolese apporta il proprio know how unico a livello internazionale sul fronte del trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti rivestendo il ruolo di partner tecnico strategico in ambito di ciclo integrato dei rifiuti.

Acea Pinerolese Industriale detiene il 6,94% delle quote sociali di AMIAT V.

E ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI INDUSTRIALI S.R.L.

La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Devono intendersi come "strumentali" tutti quei beni e servizi (con esclusione dei servizi pubblici locali) erogati dalla società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, mediante attività rivolte essenzialmente alla Pubblica Amministrazione e non al pubblico. In tale ambito, ed a mero titolo esemplificativo, la società persegue, nei limiti previsti dalla legge, i seguenti oggetti:

- Servizio gestione calore degli immobili comunali;

- Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali;
- Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
- Servizio di gestione del verde ed arredo urbano;
- Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale;
- Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento;
- Servizi informatici comunali.

Essa deve operare con gli enti pubblici partecipanti non potendo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara, non potendo inoltre partecipare ad altre società od enti aventi sede nel territorio nazionale.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto social; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere rivolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

F *Smat. S.p.A.*

Il Gruppo SMAT è leader nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di:

- a. fonti diversificate di approvvigionamento idrico
- b. impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati
- c. impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane
- d. reti di raccolta, depurazione e riuso
- e. impianti di cogenerazione e recuperi energetici

L'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte Comune di Garzigliana alla società SMAT Spa è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti e in forza di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto "affidamento in concessione alla SMAT Spa del servizio idrico integrato a partire dall'anno 2000 che ha approvato lo statuto sociale e la sottoscrizione della convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio.

Sostenibilità economico finanziaria

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalla gestione degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

A tal fine si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- Le risultanze finali della gestione complessiva dell'Ente;
- Il saldo finale di cassa;
- L'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa;
- Il livello di indebitamento;
- Debiti fuori bilancio riconosciuti

Le risultanze finali della gestione complessiva dell'Ente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Risultato di Amministrazione</i>
2019	€. 6.574,36
2018	€. 247,33
2017	€. 1.319,79

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31.12.2019 € 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31.12.2018 € 0,00

Fondo cassa al 31.12.2017 € 0,00

Fondo cassa al 31.12.2016 € 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n. 365	€. 1.309,45
2018	n. 365	€. 1.430,64
2017	n. 365	€. 2.429,93

Livello di indebitamento

La legge di bilancio 2019 ha modificato la regola sul pareggio di bilancio degli Enti territoriali rendendo possibile da quell'anno un ampio utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse derivanti dal ricorso a indebitamento.

Il Focus "Gli avanzi spendibili a seguito delle nuove regole sul pareggio di bilancio" elaborato dagli uffici parlamentari di bilancio, illustra i cambiamenti introdotti in materia di equilibrio di bilancio stimandone gli effetti potenziali in termini di aumento della capacità di spesa degli enti e relativa distribuzione.

Le novità della legge di bilancio, anticipate ad ottobre 2018 con una circolare (n. 25 del 3 ottobre) della Ragioneria generale dello Stato (RGS) danno seguito ad alcune pronunce della Corte Costituzionale (tra cui le sentenze 247/2017 e 101/2018) e prevedono che gli Enti territoriali abbiano come unico riferimento l'equilibrio di bilancio disciplinato dal D.Lgs. 118/2011. Questa regola prevede il bilanciamento contabile tra tutte le entrate – comprese quelle derivanti dall'accensione di debiti e l'avanzo di amministrazione (con alcune limitazioni in presenza di un saldo negativo nei bilanci degli enti) – e tutte le uscite, nonché l'equilibrio della parte corrente del bilancio. La nuova regola si applica a decorrere dal 2019 a tutti gli Enti territoriali salvo le Regioni a statuto ordinario (RSO), per le quali essa si applica dal 2021.

Tenendo conto della natura delle diverse poste che compongono l'avanzo – non tutte utilizzabili per finanziare nuove spese – l'ammontare complessivo degli avanzi spendibili degli enti interessati dalla modifica normativa (con esclusione quindi delle RSO) si stima in oltre 15 miliardi. Di questi, la parte più prontamente spendibile, in quanto compatibile con la disponibilità del fondo di cassa di ciascun ente, è quantificabile in circa 11,6 miliardi. Inoltre, per valutare i potenziali effetti nel breve termine, è utile quantificare la quota degli avanzi facenti capo agli enti particolarmente penalizzati dalla precedente normativa (L. 243/2012), ovvero agli enti con basso *overshooting*, (con tale termine si intende l'entità del margine di rispetto della precedente regola di bilancio): tali enti, pur avendo in bilancio avanzi disponibili di importo anche significativo, non potevano spenderli per carenza di spazi finanziari ai fini della regola del pareggio, ora disapplicata. Gli avanzi spendibili riferibili a questo sottoinsieme di enti, per i quali è ipotizzabile un impiego più accelerato delle risorse, sono stimabili in circa 4,1 miliardi.

Utilizzando i dati Siope relativi agli Enti locali, è risultata possibile una prima e parziale verifica degli effetti delle nuove regole contabili sulla dinamica dei pagamenti per spese di investimento. Essa sembra confermare, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno (2018), un'accelerazione della dinamica della spesa, che è ragionevole ricondurre – almeno in parte – alla citata circolare RGS che ha reso possibile l'utilizzo degli avanzi di amministrazione.

A partire dal mese di ottobre 2018 si è osservata infatti un'inversione di tendenza nell'andamento dei pagamenti mensili dei Comuni per la spesa per investimenti. Se nei primi nove mesi del 2018 gli investimenti complessivamente effettuati risultano inferiori del 5,9 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2017, quelli relativi al periodo compreso tra ottobre 2018 e febbraio 2019, complessivamente considerati, sono superiori del 17,8 per cento rispetto al periodo ottobre 2017-febbraio 2018 e tale progressione è stata confermata anche nella parte restante dell'anno.

Focalizzando l'attenzione sulla distribuzione territoriale degli avanzi, emerge che le risorse che si rendono disponibili sono concentrate in prevalenza nel Nord del Paese. L'avanzo spendibile risulta infatti riferibile alle aree del Nord per circa la metà del suo importo complessivo (7,8 miliardi su 15,1

complessivi) e la concentrazione è ancora più accentuata (55 per cento) se si considerano i soli importi a fronte dei quali gli enti dispongono di risorse liquide immediatamente utilizzabili. Considerando infine gli avanzi spendibili e liquidi dei soli enti con basso *overshooting*, (ovvero degli enti che subivano le maggiori restrizioni dal vincolo del pareggio), la quota maggiore risulta concentrata in particolare nelle Regioni del Nord-Est, oltre che in singole regioni delle altre macroaree (in particolare Sardegna, Lombardia, ma anche nel comparto provinciale della Campania).

Concentrando l'attenzione sul solo comparto dei Comuni, la distribuzione degli avanzi spendibili e liquidi (cioè che trovano capienza nel fondo cassa), espressi in proporzione alle entrate degli enti: tale misura degli avanzi, indipendente dalla scala di grandezza dei bilanci, risulta utile per il confronto tra enti di dimensioni finanziarie diverse. Le aree rosse evidenziano gli enti che dispongono di avanzi spendibili nulli o irrilevanti (inferiori all'1 per cento delle riscossioni), i quali sono situati in prevalenza nell'area peninsulare (Centro-Sud) e in misura minore nel Nord e nella Sardegna (la Sicilia è scarsamente rappresentata nel campione, al pari delle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici). Le aree azzurre rappresentano i Comuni, maggiormente dotati di risorse, il cui avanzo spendibile risulta superiore al 10 per cento delle riscossioni: tali aree risultano prevalenti nel Nord, nella Sardegna e in parte della Puglia.

Le aree comprese tra tali due soglie sopra citate, sono quelle in cui l'avanzo spendibile può essere considerato di entità fisiologica, ovvero funzionale all'efficiente gestione dei flussi finanziari dell'ente (quindi non necessariamente disponibile per spese di investimento). Tali aree risultano più uniformemente distribuite, sebbene con una marginale prevalenza nel Centro-Nord e la distribuzione diseguale delle risorse proprie accumulate nei bilanci degli enti, che si rendono ora disponibili, potrebbe pertanto concorrere a incrementare divari territoriali.

La nuova regola del pareggio rende possibile per ciascun ente finanziare gli investimenti con nuovo indebitamento, con il solo limite della sostenibilità del piano di ammortamento dei debiti in essere, vale a dire nel rispetto dell'equilibrio di parte corrente del bilancio (su cui incide la rata di rimborso dei mutui) e del limite previsto per l'incidenza della spesa per interessi sulle entrate correnti. L'andamento storico del debito dei diversi comparti delle Amministrazioni locali mostra che a una fase di marcato incremento, dovuto all'emissione di titoli obbligazionari e alla sottoscrizione di contratti derivati, ha fatto seguito, dopo il 2007, una stabilizzazione e poi una flessione, da porre anche in relazione con i vincoli del patto di stabilità interno e, successivamente, della regola del pareggio di cui alla L. 243/2012, che hanno infatti disincentivato l'accesso a nuovo indebitamento.

Restano, comunque fermi i limiti e le altre regole per l'assunzione di nuovi mutui che sono in sintesi:

- Approvazione del bilancio preventivo con le relative previsioni di accensione del prestito che si intende assumere (art. 203 Tuel);
- Approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente (art. 203 Tuel)
- Limite degli interessi pari al 10% delle entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (art. 204, Tuel);
- Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- Rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti e diniego non motivato delle certificazioni (art. 27 dl 24/4/14, n. 66)
- Destinazione vincolata dei prestiti a progetti di determinate opere pubbliche e obbligo di erogazione per stati di avanzamento lavori (art. 204 Tuel);

- Rispettato della misura massima del tasso di interesse determinato periodicamente dal ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto (art. 204 Tuel).

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b) %</i>
2019	3.388,48	478.084,21	0,80%
2018	2.385,24	467.901,95	0,60 %
2017	5.739,79	422.611,74	1,40 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2019	--
2018	--
2017	--

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non sussiste disavanzo di amministrazione a seguito di riaccertamento straordinario dei residui.

Programmazione del fabbisogno di personale

Personale in servizio al 31.12.2019 dell'anno precedente l'esercizio in corso

CAT	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti coperti	N. posti vacanti	Totali
C5	Istruttore amministrativo	1	0	1
C4	Agente Polizia Municipale	1	0	1
C2	Istruttore tecnico	1	0	1
TOTALE C		3	0	3
TOTALE		3	0	3

Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

Art. 1 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019

I **commi da 819 a 826** sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (**co. 820**). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (**co. 821**).

Il **comma 822** richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantisce un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. È inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata *una tantum* per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile, e non costituiscono più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. **(co. 823)**.

D.U.P. SEMPLIFICATO

1 PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽⁶⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽⁵⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽⁵⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽⁵⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/1'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	160.395,40	previsione di competenza	299.528,00	292.528,00	292.528,00	292.528,00
			previsione di cassa	341.033,54	452.923,40		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	21.444,22	710,00	710,00	710,00
			previsione di cassa	22.915,58	710,00		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	100.792,27	previsione di competenza	116.207,54	110.607,00	110.607,00	110.607,00
			previsione di cassa	183.704,26	211.399,27		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	98.428,85	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			previsione di cassa	187.329,91	51.000,00		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	759,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	759,95	759,95		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	492.249,04	previsione di competenza	625.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			previsione di cassa	625.000,00	1.092.249,04		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	54.759,69	previsione di competenza	202.333,00	202.333,00	202.333,00	202.333,00
			previsione di cassa	210.036,74	257.092,69		
TOTALE TITOLI		808.956,35	previsione di competenza	1.362.941,61	1.257.178,00	1.257.178,00	1.257.178,00
			previsione di cassa	1.570.779,98	2.066.134,35		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		808.956,35	previsione di competenza	1.362.941,61	1.257.178,00	1.257.178,00	1.257.178,00
			previsione di cassa	1.570.779,98	2.066.134,35		

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

IMU

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il cosiddetto "federalismo fiscale" ha ridotto da tempo il trasferimento di risorse centrali ed accentuato la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

Ora dal 2020 la precedente situazione che prevedeva a sistema l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi erano e sono rispettivamente il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali e comprendeva IMU e TASI è ora sostituito dal 2020 dalla cosiddetta "Nuova IMU".

La nuova IMU applicata già nel 2020 è normata dall' Art. 1 dai commi 738 al 783 della legge di bilancio 2020 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019

La nuova IMU è sempre un'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

TARI

La TARI è il tributo che viene introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

La previsione di gettito è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all' ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Le delibere ARERA 443 e 444 del 2019 sono alla base del nuovo concetto di piano finanziario e determinazione dei costi dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio medesimo per l'anno medesimo.

Nel regime TARI, rimane applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Le previsioni proposte sul bilancio 2021 -2023 sono indicative sulla base di quanto stanziato negli anni pregressi in attesa della predisposizione dei PEF ufficiali da parte del soggetto gestore.

La loro determinazione definitiva avverrà a ricevimento del Piano Economico Finanziario da parte del Consorzio Acea Pinerolese e all'approvazione delle tariffe.

È necessario ricordare come l'art. 138 del D.L. 34/2020 successivamente convertito in legge ha definito un intervento normativo teso ad uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione.

TOSAP

Canone unico per il commercio su aree pubbliche in sostituzione di Tosap e Cosap. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e successivi, Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio

2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti.

Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Ad oggi nel DUP viene rappresentata la situazione allo stato attuale con quella che è ad oggi la fiscalità minore.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il FSC, istituito con la legge di stabilità per il 2013 dapprima temporaneamente, poi reso stabile dalla legge di stabilità per il 2014, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo perequativo per comuni e province (il quale rimane in vigore esclusivamente per le province) e ha la finalità di ridurre i forti squilibri tra gli enti locali, assicurando l'esercizio delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi pubblici.

Peculiarità del Fondo di Solidarietà Comunale, a differenza del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio è quella di essere alimentato con una quota di gettito IMU di spettanza dei comuni.

Il comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, come modificato dal comma 884 dell'art. 1 della Legge 205/2017, prevedeva che il FSC fosse destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui:

- ✓ Il 40% per l'anno 2017;
- ✓ Il 45% per l'anno 2018;
- ✓ Il 60% per l'anno 2019;
- ✓ L'85% per l'anno 2020;
- ✓ Il 100% a decorrere dall'anno 2021;

Da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Gli uffici del Ministero dell'Interno hanno definito i nuovi importi del Fondo di solidarietà 2019, secondo le regole di cui Legge 205/2017.

Le autonomie locali hanno ottenuto via via una nuova revisione della componente tradizionale del Fondo stesso, alimentata dall'IMU dei Comuni, che dovrebbe variare, in base alla normativa vigente, nella sua composizione tra la quota perequata e la quota legata all'andamento storico delle risorse.

Come emerge dal comunicato stampa n. 10 in data 15.01.2020 emesso dal M.E.F. nel 2020 il Fondo di solidarietà comunale tornerà a crescere per la prima volta dopo anni di tagli. Attraverso l'istituzione di un fondo verticale erariale integrativo del fondo di solidarietà comunale, vi saranno 100 milioni aggiuntivi nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Il riparto delle somme avverrà nelle prossime settimane. Non solo quindi non si riduce il Fondo di solidarietà, ma viene previsto un incremento delle risorse a disposizione dei Comuni per garantire il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate ai sensi del decreto-legge n. 66/2014.

L'importo del FSC a preventivo viene confermata l'assegnazione dell'anno 2020.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

CONTRIBUTO STATO – ALTRI TRASFERIMENTI

Non conoscendo ad oggi il volume dei trasferimenti riconosciuto dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, vengono riconfermati gli importi incassati nell'anno 2020.

TITOLO III – Entrate extratributarie

Le entrate extra tributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, ad esempio, entrate dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi. A titolo puramente esemplificativo si elencano le voci che compongono il titolo III dell'entrata:

- ✓ Proventi dei servizi pubblici
- ✓ Proventi dai beni dell'ente
- ✓ Interessi su anticipazioni e crediti
- ✓ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
- ✓ Proventi diversi

PROVENTI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito.

La quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.

L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

Servizi a domanda individuale del Comune di Garzigliana e relative previsioni a bilancio:

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e del trasporto, per l'anno 2021, sono le seguenti:

Tariffe Servizi mensa

N.	SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	IMPORTO ANNO SCOLASTICO 2021/22
1	Mensa Scuola dell'infanzia (materna)	Pasti	Per i residenti e non residenti € 4,20
2	Mensa Scuola primaria (Elementare)	Pasti	Per i residenti e non residenti € 4,20
3	Servizio trasporto scolastico	trasporto	Per i residenti e non residenti € 386,00 annui per il 1° figlio € 231,00 annui per il 2° figlio



PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- ✓ Presso le agenzie della banca
- ✓ Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA)
- ✓ Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- ✓ Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

✓ Presso gli Uffici Postali.

L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile. In forza della nuova formulazione dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all'articolo 2 dello stesso Codice, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma PagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell'articolo 15, comma 5 bis, del Decreto-legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell'infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall'AgID.

Il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici "PagoPA". Il documento "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi» - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti.

Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2. L'esecuzione di pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori (PA centrale e locale, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) avviene sulla base del quadro normativo composto dall'art. 5 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 15, comma 5 bis, del Decreto-legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012.

La piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l'obbligo dei soggetti sottoposti all'applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l'articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019».

Di conseguenza, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida.

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono pertanto al sistema PagoPA perché previsto dalla legge.

DIRITTI DI SEGRETERIA

UFFICIO ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Diritti di segreteria percepiti dall'Ufficio Anagrafe per il rilascio di certificati.

Artt. 40, 41 e 42 L. 8/6/1962, n. 604 e sua Tabella D.

Art. 2, 15 L. 15/05/1997, n. 127 limitatamente alla quota spettante al Bilancio comunale.

Si riportano di seguito i valori riferibili ai diritti di segreteria:

TIPO DI PRATICA	IMPORTO DIRITTI
Carta di identità	5,13
Certificati in carta libera	0,26
Certificati in carta resa legale	0,52
Autentiche di firma e di copie in carta resa legale	0,52
Autentiche di firma e di copie in carta libera	0,26

UFFICIO TECNICO

Diritti di segreteria percepiti dall'Ufficio Tecnico per attività relative alla presentazione di pratiche di edilizia privata. Di seguito viene riportata l'allocazione a bilancio e poco sotto l'elencazione delle attività svolte ed i corrispettivi da riconoscere all'Ufficio per le pratiche lavorate.

PERMESSI DI COSTRUIRE

a) residenziali monofamiliari	€ 390,00
b) residenziali bifamiliari	€ 516,00
c) residenziali trifamiliari e più	€ 516,00
d) commerciali, industriali, artigianali e agricole	
fino a 300 mq.	€ 465,00
da 301 mq ed oltre	€ 516,00
e) Opere non quantificabili in volume o superficie	
sia per residenziale, commerciale, industriale e agricolo	€ 310,00
f) Varianti in corso d'opera	€ 310,00
g) Concessioni relative a Opere di urbanizzazione per	
PEC o PDR	€ 516,00

h) pertinenze residenziali (rimesse, legnaie, tettoie ecc.)	€ 310,00
i) permesso di costruire in sanatoria	€ 516,00
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	€ 135,00
(Art. 22 DPR 380/01)	
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	
(Art. 23 DPR 380/01)	€ 200,00
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	€ 60,00

AUTORIZZAZIONI:

a) per autorizzazioni concernenti opere di recupero abitativo di edifici preesistenti, opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti compreso le autorizzazioni allo scarico di reflui per insediamenti di tipo civile o industriale	€ 80,00
b) per autorizzazioni concernenti opere non ricomprese nel precedente punto a)	€ 80,00
c) per autorizzazioni concernenti occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero	€ 155,00
d) per autorizzazioni concernenti opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere	€ 155,00
e) per autorizzazioni di occupazione temporanea di suolo pubblico	€ 40,00
f) per autorizzazioni/parere tinteggiature esterne	€ 40,00
g) per autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico	€ 60,00
h) per installazione di insegne pubblicitarie	€ 60,00

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI:

✓ PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI	€ 300,00
✓ AUTORIZZAZIONE PER LOTTIZZAZIONE DI AREE	
a) Terreni siti in zone destinate a costruzioni residenziali	€ 600,00

b) Terreni siti in zone destinate a costruzioni non residenziali € 600,00

CERTIFICATI – ATTESTATI IN MATERIA URBANISTICA

ED EDILIZIA € 78,00

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (C.I.L.A.)

D.P.R. 380/2001 Art.6 c.2 lettere a) ed e-bis € 80,00

Art. 6 c. 2 altre lettere € 40,00

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ € 90,00

VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE € 150,00

PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE € 150,00

PARERI € 100,00

2) Di confermare, per l'anno 2020, i seguenti diritti per l'accesso agli atti amministrativi, negli importi a fianco indicati:

a) riproduzione su foglio A4 € 0,30

b) riproduzione su foglio A3 € 0,50

c) diritti di ricerca documenti anno corrente € 5,00

d) diritti di ricerca documenti archivio ultimi cinque anni € 20,00

e) diritti di ricerca documenti archivio oltre il 5° anno € 40,00

f) duplicazione delle liste elettorali su supporto informatico € 50,00

g) duplicazione delle liste elettorali su supporto cartaceo € 100,00

h) Duplicazione atti diversi su supporto informatico € 25,00

i) CD contenente norme tecniche di attuazione al PRGC e delle varianti in itinere, regolamento edilizio ed aliquote per conteggio OO.UU. € 50,00

3) Di dare atto che se la duplicazione delle liste elettorali viene richiesta da Associazioni ONLUS il loro rilascio è gratuito;

4) Di confermare per l'anno 2020 la tassa di ammissione ai concorsi nell'importo di € 7,50;

5) DI confermare i diritti di segreteria per i provvedimenti in materia paesaggistica, da versarsi al momento della presentazione dell'atto richiesto, come segue:

(Decreto Legge 18/01/1993, n. 8 convertito in Legge 19/03/1993, n. 68; Legge 23/12/1996, n.662 e Decreto Legislativo n. 213/98 e s.m.i.; D.lgs 42/04; L.R. 32/08)

A) Autorizzazioni paesaggistiche	Euro (bolli esclusi)
1. relative a edifici residenziali:	
1.1 nuove costruzioni	
1.2 varianti essenziali in corso d'opera (art.16 D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i.)	
1.3 segnalazione certificata di inizio attività onerosa (art.22 D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i.)	
1.4 demolizione e ricostruzione (anche fedele)	
1.5 ristrutturazione con aggiunta di unità immobiliari:	
relativi a fabbricati composti da	
A - una unità immobiliare	€ 200,00
B - due/quattro unità immobiliari	€ 400,00
C - oltre quattro unità immobiliari	€ 515,00
2. relative a edifici NON residenziali:	
2.1 nuove costruzioni edifici con destinazioni commerciali, direzionali, terziarie e produttive	€ 515,00
2.2 nuove costruzioni edifici rurali	€ 300,00
2.3 varianti essenziali in corso d'opera (art.16 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.)	
2.4 segnalazione certificata di inizio attività onerosa (art.22 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.)	
2.5 demolizione e ricostruzione (anche fedele),	
2.6 ristrutturazione con aggiunta di unità immobiliari,	

relativi a fabbricati composti da:

A - una unità immobiliare € 200,00

B - due/quattro unità immobiliari € 400,00

C - oltre quattro unità immobiliari € 515,00

2.7 per autorimesse e fabbricati accessori: per ogni unità 100,00

(con un massimo di € 500,00)

2.8 per opere di urbanizzazione € 500,00

3. relative a strumenti urbanistici esecutivi e

permessi di costruire convenzionati: € 515,00

- varianti a strumenti urbanistici esecutivi che comportino

approvazione del Consiglio Comunale € 515,00

- varianti a strumenti urbanistici esecutivi che comportino

approvazione della Giunta Comunale € 250,00

4. per altri interventi, comprese le pubblicità € 100,00

6) DI ESENTARE dal pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con il presente deliberato ai punti 1 e 5 tutte le Società Partecipate, le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni Comunali.

PROVENTI DA VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'articolo 208 del D.lgs. 285/1992, modificato dalla Legge 120/2010, prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1, sia destinata:

- a) In misura non inferiore a un quarto della quota, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) In misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

TITOLO IV – entrate in conto capitale

Proventi derivanti dal rilascio di titoli edilizi da parte dell'Ufficio Tecnico e dalle sanzioni urbanistiche riscosse dallo stesso Ufficio.

A decorrere dall'01.01.2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal T.U. di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzione abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione.

La Legge n. 847 del 29 settembre 1964 stabilisce quali sono le voci che concorrono all'urbanizzazione primaria e secondaria.

I proventi finanziano, esclusivamente le spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'Ente.

Riprendendo quanto descritto in premessa:

*“Con la Faq n. 28 del 19 febbraio 2018 la Commissione Arconet ha chiarito che il vincolo di destinazione introdotto dal comma 460 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, come integrato dal comma 1 dell’art. 1-bis del D.L. n. 148/2017, riguardante i proventi dei permessi di costruire e le relative sanzioni, non è un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese. **Motivo per cui tali proventi non devono essere ricompresi nella gestione di cassa vincolata prevista dal punto 10.6 del principio contabile applicato 4/2.***

Ricordiamo che tali risorse possono essere destinate, dal 1° gennaio 2018, esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a spese di progettazione per opere pubbliche e ad altri interventi elencati dal citato comma 460.”

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Contributi ai Comuni per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile

Con il Decreto Agosto (**decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**) si interviene, all'art.46, sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'obiettivo è quello di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse.

Vediamo le misure nel dettaglio che inevitabilmente aprono nuovi scenari nella programmazione delle OO.PP. negli enti locali.

La modifica introdotta al comma 139 e l'aggiunta del nuovo comma 139-bis all'articolo 1 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145**, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.

Tale rimodulazione di risorse è illustrata nella tabella seguente.

(importi in milioni di euro)

Risorse previste dal testo previgente	Anni	Risorse previste dal testo in esame
350	2021	1.250
450	2022	2.200
550	2023	550
550	2024	550
550	2025	550
700	2026	700
750	2027	750
750	2028	750
750	2029	750
750	2030	750
750	2031	
800	2032	
800	2033	
300	2034	
8.800	Totale	8.800

Utilizzo delle risorse aggiuntive per gli anni 2021-2022 (co. 1, lett. b))

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

La costruzione e la manutenzione dei cimiteri costituiscono attività obbligatorie dei Comuni come dettagliatamente indicato nel regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. I cimiteri sono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del C.C. e sono soggetti, come tali, al regime previsto dagli artt. 823 e segg. del C.C. La principale fonte di finanziamento è normalmente costituita dagli introiti delle concessioni cimiteriali che il Comune rilascia con appositi provvedimenti amministrativi.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6, nel caso di ricorso

all'indebitamento, troveremmo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Non si prevede il ricorso all'indebitamento nel triennio oggetto del presente documento.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- ✓ Emissione titoli obbligazionari;
- ✓ Accensione prestiti a breve termine;
- ✓ Accensione prestiti a lungo termine;
- ✓ Altre forme di indebitamento.

Per il 2021-2023 non si prevedono accensioni di prestiti

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'anticipazione di tesoreria non è un vero e proprio debito dell'Ente, in quanto è destinato a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'Ente ed essere chiuse entro l'esercizio.

Nel presente documento non è previsto il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria per tutto il triennio 2021/2023.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Sono state previste le entrate che corrispondono a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "I servizi per conto terzi e le partite di giro".

I servizi per conto terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

B) SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	121.794,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	435.093,03 26.716,17 0,00 515.051,42	402.293,23 24.019,48 0,00	402.225,34 8.708,40 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.855,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.428,85 0,00 0,00 145.909,11	51.000,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.486,73 0,00 0,00 1.486,73	1.551,77 0,00 0,00	1.619,86 0,00 0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	491.314,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	625.000,00 0,00 0,00 625.000,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	80.947,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	202.333,00 0,00 0,00 207.875,88	202.333,00 0,00 0,00	202.333,00 0,00 0,00
TOTALE DEI TITOLI		703.912,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.362.941,61 26.716,17 0,00 1.480.524,56	1.257.178,00 24.019,48 0,00	1.257.178,00 8.708,40 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		703.912,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.362.941,61 26.716,17 0,00 1.480.524,56	1.257.178,00 24.019,48 0,00	1.257.178,00 8.708,40 0,00

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di una razionalizzazione della medesima.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi esistenti tenendo in considerazione il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

In conformità a quanto previsto, la Giunta Comunale ha approvato con:

- Deliberazione n. 35 del 10.03.2020 il Piano delle azioni positive;
- Deliberazione n. 21 del 10.03.2020 il Fabbisogno del Personale triennio 2020-2022” che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente documento.

Questo dato va aggiornato in corso d’esercizio in funzione delle eventuali modifiche alle esigenze di risorse umane. Rispetto al PFP 2021/2023 è utile ricordare che il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, attuativo dell’art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”.

Il Decreto ha mantenuto un contenuto praticamente identico a quello uscito l’11 dicembre 2019 dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tranne che per l’aggiornamento apportato dal Decreto-legge Mille proroghe con il mantenimento della prevista efficacia dal 20 aprile 2020. Nella pratica serve a: “individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”.

Le situazioni possono essere le tre differenti che di seguito riepiloghiamo:

1. I Comuni che si collocando al di sotto del primo “valore soglia” potranno far crescere la spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.
2. I Comuni che invece presentano un rapporto eccedente il “valore-soglia”, dunque superiore, devono avviare un percorso di graduale riduzione del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel Decreto entro il 2025.

3. I Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 “valori-soglia” precedentemente indicati non potranno aumentare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto rispetto a approvato.

Considerando il suddetto quadro normativo l’amministrazione prevede per gli anni 2021 – 2023 quanto segue:

PIANO ASSUNZIONI 2021:

n. 1 Agente Polizia – categoria C

PIANO ASSUNZIONI 2022: //

PIANO ASSUNZIONI 2023: //

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00. Rimangono esclusi gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni possono essere significativi.

Non sono previste opere a base d’asta superiori a euro 100.000,00.

L’EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una forte semplificazione della regola di finanza pubblica che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e all’avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l’inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese. Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull’articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un’interpretazione in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri

di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Se da un lato il superamento del c.d. 'doppio binario' (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto. L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019. A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';
- una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:
 - il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
 - le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai

bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica. La semplificazione che discende dall'applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	403.845,00 0,00	403.845,00 0,00	403.845,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	402.293,23 0,00 4.703,79	402.225,34 0,00 4.703,79	402.225,34 0,00 4.703,79
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	1.551,77 0,00 0,00	1.619,66 0,00 0,00	1.619,66 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	51.000,00	51.000,00	51.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Gestione dei flussi di cassa

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un costante monitoraggio delle entrate ed ad una puntuale riscossione delle stesse.

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 - Organi Istituzionali

Programma 2 – Segreteria generale

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 6 – Ufficio Tecnico

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile

Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

Programma 11 – Altri Servizi generali

MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale amministrativa

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 - Istruzione prescolastica

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria (Scuola dell'Infanzia, Primaria)

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Programma 7– Diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 2 – Giovani

MISSIONE 07 Turismo

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 3 – Rifiuti

Programma 4 – Servizio idrico integrato

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 - Sistemi di protezione civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 – Interventi per l'infanzia, minori e asili nido

Programma 2 – Interventi per la disabilità

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Programma 7 - Programmazione e governo della rete e dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 – Commercio, reti distributive- tutela dei consumatori

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 3 - Sostegno all'occupazione

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 – Fondo di Riserva

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1- Servizi per conto terzi – Partite di giro

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 1 – Servizi istituzionali, generale e di gestione

Programma	
1	Organi istituzionali
2	Segreteria generale
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6	Ufficio tecnico
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
8	Statistica e sistemi informativi
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10	Risorse umane
11	Altri servizi generali

Programma 1 – Organi istituzionali

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali dell'Ente, dei servizi statistici e informativi. Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico.

Motivazione e obiettivi: Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico. Nel dettaglio da un lato rientrano tutte le attività di supporto alle attività deliberative e dall'altro le attività di coordinamento generale amministrativo nonché le funzioni inerenti alcuni trattamenti connessi alla gestione del personale.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Supportare gli organi politici consolidando il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e i responsabili dei servizi;
- Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione, indirizzo e controllo degli organi politici ed un supporto strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attraverso la gestione dell'intero processo inerente agli atti deliberativi e l'aggiornamento tempestivo dell'albo pretorio.
- Migliorare il rapporto Ente/Cittadino-cliente, incentivando l'uso della telematica.
- Attuare ed ampliare i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, attuare forme di risparmio ed agevolare il cittadino nei rapporti con la P.A.
- Completare processo ammodernamento dell'informatizzazione delle procedure attraverso l'impiego di software specifici.
- Attuare funzioni di supporto tecnico alle delegazioni di parte pubblica per l'applicazione dei contratti collettivi, predisposizione bozze accordi, gestione convocazioni ed incontri e successiva stesura verbali.
- Attuare le procedure di assunzione di personale mediante concorsi, selezioni e mobilità sulla base programmazione fabbisogno personale;
- Eseguire tutti gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro -D.Lgs. 81/2008 e smi.

Programma 2 – Segreteria generale

Finalità: amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alla attività deliberativa degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo.

Motivazione e obiettivi: le scelte di bilancio sono orientate a garantire la gestione della segreteria, del protocollo dell'archivio corrente ed inoltre il supporto al funzionamento dello Sportello per il Cittadino- U.R.P logisticamente collocato al piano terra, nella sede dei servizi demografici ed infine il coordinamento generale e il supporto amministrativo ai vari uffici della struttura.

Sovrintende il servizio ed il suo funzionamento in generale il Segretario comunale, assicurando l'indirizzo unitario della gestione e l'attuazione operativa degli indirizzi di governo dell'Ente, in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Tra i servizi generali rientrano anche le attività di registrazione e archiviazione atti.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Garantire la gestione della segreteria e del protocollo ed il funzionamento dello Sportello al Cittadino U.R.P;
- Curare la registrazione ed archiviazione degli atti in maniera puntuale utilizzando i sistemi informatici
- Continuare la realizzazione, nel corso del triennio, in base alle scadenze normative previste, del processo di dematerializzazione dei documenti analogici, partendo dai principali provvedimenti

amministrativi tipici quali le delibere, le determine, le ordinanze e le liquidazioni, utilizzando in forma massiva la firma digitale da parte di tutti i responsabili, compatibilmente con le risorse disponibili;

- Dare piena attuazione alle normative in materia di anticorruzione e di controllo di gestione,
- Dopo lo spostamento nella nuova sede proseguirà inoltre l'attività di valorizzazione dell'archivio comunale sia come luogo di corretta conservazione documentale che come fonte di ricerca storica per gli studiosi.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità: Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione, evitando disavanzi nella gestione ed il formarsi di risorse inutilizzate, tenuto conto dei vincoli previsti dalle norme di finanza pubblica.

Attività basilari del programma sono dunque la predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e successivi, secondo i modelli e le procedure di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e successivi, che dovrà contenere i dati necessari per il controllo degli andamenti finanziari, per il controllo di gestione e per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati, la predisposizione del Rendiconto di Gestione 2020 e degli esercizi successivi, la verifica del persistere degli equilibri generali di Bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la gestione contabile-finanziaria delle risorse in entrata ed uscita.

Rientrano le attività del servizio Economato che garantisce la massima funzionalità nei confronti dell'utenza e dei Servizi Comunali per i pagamenti e le riscossioni che non possono essere oggetto delle ordinarie forme gestionali di cui sopra.

Il servizio si occupa anche delle attività connesse alla gestione del personale, della contrattazione collettiva decentrata integrativa, delle relazioni con le organizzazioni sindacali e delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Motivazione e obiettivi: La gestione finanziaria sarà incentrata sul proseguimento della corretta applicazione del nuovo ordinamento contabile attraverso la gestione delle procedure contabili ed il coordinamento e adeguamento della struttura comunale. L'armonizzazione infatti non rappresenta un mero adempimento contabile, ma un cambiamento gestionale e di mentalità che coinvolge l'intera struttura comunale sotto la guida del Settore Finanziario.

Gli obiettivi sono i seguenti

- attivare il Pago PA con scadenza 28/02/2021;
- monitorare la consistenza dell'entrata e della spesa rilevanti ai fini del Pareggio di Bilancio, secondo la normativa vigente, con le dovute segnalazioni di andamenti che rischiano di comportare violazioni agli obiettivi definiti dalla legge, al fine di predisporre in tempo utile eventuali provvedimenti correttivi necessari;
- pianificare gli interventi attraverso momenti di confronto con i responsabili dei settori comunali, in modo tale che eventuali utilizzi dell'avanzo di amministrazione o necessità di maggiori risorse possano essere, nel limite possibile, anticipati;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse proprie disponibili al fine attivare le procedure di finanziamento delle opere pubbliche in programma, mettendo a disposizione di coloro che sono chiamati a gestire gli stanziamenti di bilancio, i necessari strumenti informatici per controllare l'andamento delle finanze comunali e supportare le decisioni;
- avviare il percorso graduale di attivazione del sistema dei pagamenti elettronici previsto dall'art. 5, c. 4 del d. lgs. 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. e delle Linee Guida pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di offrire agli utenti dei servizi pubblici la possibilità di nuovi canali di pagamento, anche telematici, con la finalità di ridurre al minimo disagi e perdite di tempo per gli utenti stessi;
- aggiornare annualmente l'inventario;
- garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici,

economici e contrattuali del personale alla luce delle recenti modifiche in corso di approvazione da parte dell'Amministrazione centrale.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità: Garantire un sistema fiscale equo e trasparente ed una sempre più rapida acquisizione delle entrate comunali attraverso l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Comprende anche la gestione dei rimborsi d'imposta, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, il controllo della gestione per i tributi dati in concessione, la gestione del contenzioso tributario.

Motivazione e obiettivi: Oltre ad affrontare le novità tributarie e fiscali previste dal governo centrale, il servizio continuerà nell'operazione di accertamento dell'evasione tributaria. Gli obiettivi sono incentrati a realizzare una politica tributaria equa sensibilizzando i cittadini al pagamento dei tributi locali. Si riassumono come segue:

- assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo agli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di tributi comunali anche con servizi di domiciliazione;
- formazione ed approvazione di piani di rientro debiti;
- consolidamento e sviluppo dell'attività di controllo, accertamento e recupero evasione/elusione nell'ambito dei tributi comunali, compresi quelli pregressi, in particolar modo con riferimento all'annualità che cadrà in prescrizione il 31 dicembre, previo continuo aggiornamento e implementazione degli appositi sistemi di acquisizione dei dati derivanti da fonti esterne.
- proseguimento ed ottimizzazione dell'incrocio e della bonifica delle diverse banche dati interne ed esterne all'ente, con lo scopo di rendere sempre più incisiva l'attività di prevenzione e recupero dell'evasione/elusione fiscale;
- eventuale adeguamento dei regolamenti comunali, degli atti, delle procedure e dell'organizzazione del Servizio Tributi alle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della delega fiscale e del quadro normativo di riferimento che si verrà a delineare;
- recepimento delle eventuali modificazioni normative introdotte, entro il termine per approvare i bilanci di previsione di ciascuna annualità, al fine di rendere applicabili le future scelte di politica fiscale;
- ottimizzazione delle attività di sollecito e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali assumendo il ruolo di coordinamento con gli altri uffici che saranno tenuti ad inviare, annualmente, le richieste di iscrizione a ruolo. Tale attività si ricollega all'obiettivo esecutivo di miglioramento trasversale per tutti i settori finalizzato al recupero del pregresso ed al miglioramento della riscossione coattiva;

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità: amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente. Riguardano il servizio anche le attività per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Motivazione e obiettivi: Il servizio garantisce la manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo, collaborando con gli uffici che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

Gli obiettivi sono:

- razionalizzare ed ottimizzare gli interventi ed i costi anche attraverso gli acquisti tramite centrali di

committenza che consentiranno di realizzare economie di scala dovute alla centralizzazione degli acquisti quanto il risparmio di risorse umane da impiegare per le gare aventi ad oggetto prodotti "standard".

- investimenti relativi alla manutenzione straordinaria nell'anno 2021 con valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso interventi finalizzati al recupero e valorizzazione.

Programma 6 – Ufficio tecnico

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.) con le connesse attività di vigilanza e controllo; rilascio delle certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione e obiettivo: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici e i piani regionali.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Progettare opere pubbliche in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica;
- Adeguare alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione incendi.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato

Finalità: amministrazione e funzionamento dell'Anagrafe e dello Stato civile; garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o popolari; fornire eventuale supporto agli altri uffici per l'utilizzo dei dati anagrafici attraverso il supporto del software in dotazione.

Motivazione ed obiettivi: Tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione e le liste aggiunte. Provvedere, attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età ed a cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe. Aggiornare l'Albo dei Presidenti di seggio e dell'Albo degli scrutatori.

Rilasciare i certificati e documenti, connessi ai compiti di anagrafe, stato civile, elettorale. Tenere aggiornata l'anagrafe della popolazione residente ANPR e dell'A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero). Per quanto riguarda lo stato civile provvede a ricevere gli atti con la tenuta dei registri di Stato Civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), nei quali sono inseriti tali atti.

Gli obiettivi sono:

- mantenere il livello di servizio offerto dai servizi Anagrafe e Stato civile per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico;
- garantire la corretta e puntuale gestione dell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero;
- gestire gli adempimenti connessi alla presenza dei cittadini stranieri;
- garantire la corretta e puntuale gestione degli adempimenti connessi alle scadenze elettorali;
- garantire il rilascio della procedura relativa alla Carta d'identità elettronica;
- garantire il regolare svolgimento delle elezioni;
- provvedere agli adempimenti collegati ai censimenti.

Programma 10 – Risorse umane

Finalità: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

Motivazione ed obiettivi: Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.

Programma 11 – Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	
1	Polizia locale e amministrativa
2	Sistema integrato di sicurezza urbana

Programma 1 – polizia locale e amministrativa

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Svolge inoltre servizi d'ordine, di vigilanza, di rappresentanza e scorta necessaria ai compiti istituzionali

del Comune. Assicura che nel territorio di competenza l'attività edilizia si svolga in conformità alle leggi, adoperandosi affinché non vengano commessi abusi in materia di costruzioni, demolizioni, restauri.

Motivazione ed obiettivi:

Le politiche locali per la sicurezza urbana e territoriale sono finalizzate al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza, con il concorso di tutte le istituzioni locali e le organizzazioni presenti sul territorio, al fine di prevenire - nei limiti delle competenze e dei mezzi disponibili - fenomeni di inciviltà, di conflittualità nell'uso dello spazio pubblico, alleviando al contempo la percezione soggettiva di insicurezza del cittadino sugli illeciti penali ed amministrativi compiuti nel territorio.

Tra gli obiettivi:

- Proseguire i Corsi di educazione stradale al fine di sensibilizzare alla conoscenza e rispetto delle regole e, più in generale, di accrescere una diffusa cultura della legalità e del senso di responsabilità individuale nei ragazzi.
- Mantenere la presenza sul territorio degli operatori di Polizia Locale con un controllo costante dei plessi scolastici negli orari di entrata/uscita dai medesimi, monitorando la sicurezza ed il rispetto delle zone.
- Continuare l'attività dei controlli per le infrazioni al Codice della Strada sulla velocità, assicurazione e revisione, per garantire una maggiore sicurezza e incolumità alla popolazione.
- Continuare la razionalizzazione del controllo sul territorio da parte della Polizia Locale con intensificazione della vigilanza, in particolare reprimere la sosta selvaggia ai fini di una maggiore educazione e rispetto delle regole.
- Intensificare i controlli degli esercizi pubblici e delle unità abitative.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma	
1	Istruzione prescolastica
2	Altri ordini di istruzione non universitaria
4	Istruzione universitaria
5	Istruzione tecnica superiore
6	Servizi ausiliari all'istruzione
7	Diritto allo studio

Programma 1 – istruzione prescolastica e programma 2 – altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità: Nel Programma 1 rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole dell'infanzia statali sul territorio mentre nel Programma 2 rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole che erogano l'istruzione primaria e secondaria di primo grado situate sul territorio comunale.

Motivazione ed obiettivi: Assolvimento delle funzioni comunali collegate all'adempimento del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione per garantire il diritto allo studio e all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia ed in particolare in quelle successive. Ottenere un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo. Continuare con azioni mirate a garantire il funzionamento delle attività istituzionali di competenza del Comune, innalzando il livello qualitativo del sistema scolastico. Supportare le istituzioni scolastiche per potenziare l'offerta formativa.

Tra gli obiettivi:

- mantenere la dirigenza scolastica nel Comune per garantire continuità alle famiglie e per mantenere lo stretto contatto con il territorio;
- garantire, anche attraverso il sostegno economico dei P.O.F. elaborati annualmente dagli Istituti Scolastici, un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo, onde garantire l'effettivo soddisfacimento del diritto allo studio per tutti i cittadini in un'ottica di pari opportunità e di attenzione agli alunni disabili;
- garantire, pur nella costante contrazione delle risorse, particolare attenzione a questa fascia della popolazione su cui si interviene attraverso il contenimento delle tariffe relative ai servizi per l'istruzione e il sostegno alle famiglie in condizioni economiche disagiate;
- favorire l'integrazione scolastica dei disabili e promuovere iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico dei minori e delle loro famiglie con lo sportello di ascolto psicologico attraverso l'affidamento dei servizi ad educatori specializzati;

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
---	--

Programma	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno delle manifestazioni culturali inclusi gli eventuali contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale; funzionamento e sostegno delle strutture con finalità culturali come la Biblioteca civica.

Motivazione e obiettivo: Si intende stimolare e garantire un'educazione permanente volta alla promozione culturale, e alle attività informative e formative per il benessere socioculturale dei cittadini.

Va evidenziato che i capitoli necessari a sviluppare azioni culturali sul territorio hanno subito, una contrazione considerevole negli ultimi anni. Di rilievo rimane sempre il supporto economico fornito per le attività svolte da parte delle numerose Associazioni locali.

Si intende promuovere il ruolo della Biblioteca civica, volto ad assicurare ai cittadini un accesso libero all'informazione e alla conoscenza, anche del territorio e della storia locale, promuovendo la lettura e lo scambio interculturale.

Gli obiettivi sono:

- Garantire il funzionamento della Biblioteca Comunale attraverso le dotazioni umane, strumentali ed economiche necessarie a rispettare gli standard quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa regionale
- Promuovere attività culturali e ricreative al fine di favorire l'educazione permanente dei cittadini e l'aggregazione;
- Collaborare con alcune associazioni comunali, per l'organizzazione di eventi;
- Sostenere le Associazioni culturali e sociali del territorio in attività che perseguano gli indirizzi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale, promuovendo attività extrascolastiche;

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	
1	Sport e tempo libero
2	Giovani

Finalità: amministrazione e funzionamento di attività per lo sport, ricreative e per il tempo libero.

Motivazione ed obiettivi: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le attività per manifestazioni sportive e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva gestite

direttamente o organizzate in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- supportare l'attività delle associazioni sportive, favorendo la fruibilità delle strutture sportive presenti sul territorio (gestione utenze dei fabbricati) ;
- sostenere le attività sportive favorendo la socializzazione ed il benessere fisico e psichico e conseguentemente l'armonioso sviluppo della personalità dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata;
- promuovere la diffusione della pratica sportiva come mezzo di aggregazione e abbattimento delle condizioni di disagio ed emarginazione;
- promuovere feste ed eventi per i giovani;

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	
1	Difesa del suolo
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
3	Rifiuti
4	Servizio idrico integrato
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Programma 3 - rifiuti

Finalità: amministrazione delle attività di vigilanza, e controllo del supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti, affidati ai sensi di legge ad un Consorzio di Bacino che ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Motivazione e obiettivo: Costituisce parte integrante del programma l'attività di controllo sul servizio in essere per la raccolta dei rifiuti urbani con il servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti,

spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta rifiuti abbandonati sul territorio, per mezzo principalmente di sopralluoghi sul territorio.

Gli obiettivi sono:

- ottimizzazione del servizio raccolta rifiuti attraverso la verifica costante della qualità e coerenza del servizio stesso mediante azione di monitoraggio e rendicontazione mensile. Valutazione delle segnalazioni inoltrate all'Urp;
- attività di educazione ambientale rivolta alle scuole e la progettazione ed esecuzione di azioni rivolte alla riduzione dei rifiuti.
- proseguimento riconoscimento contributi per esenzioni e riduzioni tassa rifiuti in funzione disagio ambientale, sociale, economico o minor produzione di rifiuti.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	
1	Trasporto ferroviario
2	Trasporto pubblico locale
3	Trasporto per vie d'acqua
4	Altre modalità di trasporto
5	Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane.

Motivazione ed obiettivo: gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, dell'illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività. Garantire un livello accettabile di percorribilità per i pedoni e per la viabilità ciclabile e veicolare.

Gli obiettivi sono:

- la realizzazione e il completamento degli interventi attualmente in corso d'opera, finanziati secondo le previsioni del Bilancio degli esercizi precedenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica legate ai nuovi equilibri di bilancio.
- il proseguimento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extraurbane.

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”.

Finalità: amministrazione e funzionamento del gruppo di protezione civile creato con il coordinamento comunale, e delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Motivazione ed obiettivo: comprende le attività dirette alla cura, redazione e aggiornamento del Piano di

Protezione Civile, il monitoraggio del territorio, la rilevazione di anomalie e predisposizione degli interventi necessari in collaborazione con l'area tecnica o con organismi esterni.

Gli obiettivi sono:

- proseguire con il coordinamento delle attività del gruppo di volontariato dotandolo di tutto il necessario per lo svolgimento delle attività connesse;
- valutare e monitorare le esigenze operative adottando i necessari interventi.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi:

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2	Interventi per la disabilità
3	Interventi per gli anziani
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5	Interventi per le famiglie
6	Interventi per il diritto alla casa

7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8	Cooperazione e associazionismo
9	Servizio necroscopico e cimiteriale

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
--

Programma	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2	Caccia e pesca

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno tre fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Il limite minimo del fondo di riserva sale allo 0,31% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate.

Fondo di riserva di cassa

L'art. 166 del TUEL, al comma 2 quater, prevede che: *“Nella missione - Fondi e accantonamenti -, all'interno del programma “Fondo di Riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo”.*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Se non ci saranno proroghe nella legge di bilancio 2021, dall'anno prossimo molti enti locali dovranno accantonare a titolo I spesa una somma rilevante (come da art. 1 comma 862 Legge 145/2018) con delibera di Giunta. La somma sarà calcolata in base a percentuali dall' 1 al 5 per cento dello stanziato sul macroaggregato 3 di spesa corrente.

Per evitare tale nuovo pesante accantonamento che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali ci sono due condizioni da rispettare:

PRIMA CONDIZIONE: i debiti commerciali scaduti, ovvero fatture ricevute per lavori, servizi, forniture, prestazioni professionali, al 31.12.2020 sono inferiori del 10% rispetto ai debiti commerciali scaduti al 31.12.2019? Se la risposta è SI, vuol dire che l'ente ha rispettato una condizione. SE la risposta è NO, l'ente ha ancora una carta di riserva da giocare, ovvero: i debiti commerciali scaduti sono inferiori al 5% delle fatture ricevute nel 2020? Se la risposta è SI, l'ente ha raggiunto una condizione positiva. Se la risposta è NO l'ente entro il 28 febbraio 2021 dovrà accantonare a Titolo I spesa 2021 il 5% del macroaggregato acquisti beni e servizi, con adeguamento in caso di variazioni incrementative dello stanziamento.

SECONDA CONDIZIONE: i pagamenti dell'ente presentano un indicatore di ritardo annuale, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020 (attenzione: non 2019), rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231? Se la risposta è SI l'ente ha rispettato la condizione. Se la risposta è NO l'ente deve effettuare un accantonamento 2021 a Titolo I di importo variabile dal 1% al 5% in base ai giorni di ritardo (vedasi comma 862 sotto riportato). Le due condizioni non si cumulano, nel senso che se un ente non rispetta sia la condizione 1 sia la condizione 2, applica comunque una sanzione, leggesi accantonamento, del 5%. Adesso, quindi, occorre fare i primi calcoli, per affrontare per tempo la situazione.

Richiamo normativo:

Legge 145/2018 – Legge di bilancio 2019 art. 1 commi da 858 a 863 858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) Le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) Le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) All'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il

Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel 2020 e nel 2021 gli enti locali, ai sensi del comma 79 della legge di bilancio per il 2020, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, **del 95% e del 100%**, a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Come anticipato nella Nota di lettura ANCI-IFEL alla legge di bilancio, gli enti locali, limitatamente al 2020, potranno calcolare gli indicatori riferiti al 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti. Ad affermarlo è la Ragioneria Generale dello Stato con la risposta al quesito n. 38 pubblicata nelle FAC dell'area Arconet ed il metodo ovviamente ha effetti anche sul bilancio 2021 e seguenti.

La determinazione del F.C.D.E. ha subito variazioni rispetto alla sua modalità di determinazione in base all' art. 107 bis D.L. 18/2020. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell'anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo del rendiconto 2019 e del bilancio 2021.

A ciò si aggiungano i provvedimenti già approvati con l' *art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito in *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, introduce una peculiare disciplina in tema di disavanzo degli Enti Locali. Precisamente, la disposizione normativa stabilisce puntuali prescrizioni tecniche, per il ripiano del disavanzo finanziario degli Enti Locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Siffatto disavanzo potrebbe determinarsi in base alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è finalizzato prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria ed è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019.

La disposizione normativa in esame trae origine e necessità dalla sentenza *Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 4*, che ha sancito l'illegittimità dell'*art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito in *L. 6 agosto 2015, n. 125*, oltre che dell'*art. 1, comma 814, L. 27 dicembre 2017, n. 205*. Siffatte

disposizioni normative, ora eliminate, consentivano di spalmare in trent'anni il piano di riequilibrio dei Comuni.

Ai sensi dell'*art. 39-quater* prima richiamato, il piano di recupero deve essere approvato con deliberazione consiliare, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di siffatta deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. In sede di piano di recupero, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, è gestita all'interno della Missione 50 – Debito Pubblico.

L'importo delle quote di capitale dei mutui in ammortamento comprende l'ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data odierna e in ammortamento al 1° gennaio 2021.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Trovano allocazione in questa missione le previsioni di utilizzo di somme per anticipazione di cassa in caso di carenza nella gestione del bilancio.

Per il periodo di riferimento non si ritiene di dover ricorrere all'istituto dell'anticipazione di tesoreria in linea consolidata con gli anni precedenti.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

PARTITE DI GIRO – codice100

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

Ritenute I.R.P.E.F. al personale dipendente

Ritenute I.R.P.E.F. a professionisti

Ritenuta al personale per conto di terzi

Rimborso fondi servizio economato

IVA split payment

SERVIZI PER CONTO DI TERZI – codice 200

Depositi cauzionali

Costituzione di depositi spese contrattuali ed aste

Tributo ambientale provinciale TE.FA.

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

Piano Regolatore

Relativamente al piano regolatore con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2017 sono stati approvati gli elaborati adeguati alle modifiche apportate in sede di approvazione da parte della Regione Piemonte.

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022

Non ci sono servizi con importo superiore ad €40.000,00.

PIANO RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

I piani di riqualificazione della spesa sono costituiti di fatto da due tipologie di intervento.

Evidenziamo come il principio contabile della programmazione (all. 4/1 al [D.Lgs. n. 118/2011](#)) spiega al punto 8.2 il contenuto minimo della SeO; non viene indicato il Piano triennale di contenimento dei costi previsto dall'art. 2 comma 594 della legge 244/2007.

Il comma 594 art 2 della [legge n. 244/2007](#) prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottino, nella forma con cui sono di solito richiamati, "Piani di contenimento delle spese per dotazioni strumentali, autovetture, beni immobili". Stabilito l'obbligo, non è previsto né l'Organo, né i tempi dell'approvazione. Al comma 597 è prevista invece la trasmissione di una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti. Per tale ragione il suddetto Piano viene allegato al Rendiconto e di solito viene approvato precedentemente all'approvazione della Relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo. Non è tuttavia contestabile il fatto che avvenga in altro periodo. Inoltre, poiché il DUP costituisce il documento unico di programmazione che permea le scelte dell'intero bilancio di previsione, molti enti, benché non espressamente previsto, fanno confluire nel DUP Sezione Operativa le risultanze del "Piano di contenimento delle spese", oppure allegano tale "Piano" al Bilancio di Previsione. Ambedue le soluzioni sono legittime e comunque opportune, ma non obbligatorie. La competenza nell'approvazione del Piano è della Giunta.

La seconda opportunità è rappresentata dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, "nascosti" nel quarto comma dell'articolo 16 del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011.

I piani sono destinati a stimolare tagli e risparmi di spesa. Gli ambiti delle relative azioni vanno dalla ristrutturazione organizzativa alla semplificazione e digitalizzazione, fino alla riduzione dei costi della

politica e di funzionamento. I risparmi così conseguiti, aspetto non secondario, possono essere destinati alla contrattazione integrativa per il 50%.

Piani di razionalizzazione della spesa: quadro di riferimento.

Trattandosi di spese risparmiate, la richiesta del Comune di concentra sui seguenti possibili piani di razionalizzazione della spesa:

- ✓ Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali. La prima richiesta del perimetro di riferimento, in cui far rientrare le economie di spesa realizzate nell'anno, riguarda le disposizioni di cui all'art. 2, comma 594-599 della l. 244/2007, a mente delle quali la PA deve realizzare un contenimento delle spese di funzionamento tramite misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (anche informatiche), delle autovetture di servizio, dei beni immobili;
- ✓ Processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione. Altro ambito di applicazione del contenimento della spesa si riferisce ai risparmi sui costi di funzionamento derivanti dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni, come definiti dall'art. 27 del d.lgs. 150/2009 (legge Brunetta);
- ✓ Razionalizzazione e riqualificazione della spesa. All'interno delle disposizioni di cui al d.l. 98/2011, l'art.16, commi 4 e 5, prevede la formulazione di un piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Come è stato giustamente rilevato dalla dottrina i piani sono l'unico strumento per finanziare la contrattazione di secondo livello in mancanza di altre opportunità non fornite dal rinnovo contrattuale nazionale e quindi, nella realtà dei fatti, la spinta a individuare risorse potrebbe portare gli enti e soprattutto le organizzazioni sindacali a svolgere un nuovo ruolo e ad avviare relazioni sindacali riguardino innanzitutto i processi ampi di riforma e che dovranno portare a ridisegnare il settore pubblico".

I piani di razionalizzazione triennale di cui al D.L. 98/2011 devono essere approvati entro il 31 marzo annuale ed essere aggiornati negli esercizi successivi.

In funzione delle novità gestionali del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. tale livello di programmazione può a pieno titolo confluire nel D.U.P..

VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune al mantenimento recupero e valorizzazione dei beni, all'introduzione di servizi a beneficio della comunità cittadina ed alla selezione di quei beni da dismettere mediante loro alienazione.

Nel rispetto e nel perseguimento dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti e modalità competitivi secondo il principio di "evidenza pubblica", la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc.). Si esprime mediante diverse forme quali le concessioni in uso, le concessioni di valorizzazione ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 351/2001, le locazioni, la costituzione di diritti di superficie, le modalità di partenariato pubblico-privato previste dal D.Lgs. 50/2016.

La finalità della gestione patrimoniale è complessivamente duplice:

- Creare le condizioni di incremento delle entrate per alienazioni, messa a reddito dei cespiti ed ottimizzazione della gestione patrimoniale;
- Costituire opportunità di nuovi servizi sul territorio a favore delle realtà di quartiere, con una particolare attenzione al mondo del terzo settore e, in generale, alle attività di pubblico interesse. Dette finalità riguardano anche i beni immobili acquisiti nell'ambito del D.Lgs. 85/2010 (c.d. Federalismo demaniale), riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni di beni appartenenti al patrimonio dello Stato.
- L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
- La valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel bilancio del Comune e alla messa a reddito dei cespiti;
- La razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L. 133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs. 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato, per la gestione delle istanze attualmente ancora pendenti.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare non residenziale, il Comune di Garzigliana si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- a) Destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- b) Concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- c) Collaborazione con le forze istituzionali per il potenziamento sul territorio di presidi logistici funzionali alla sicurezza, alla giustizia, alla salute e all'evasione del diritto all'istruzione dei cittadini;
- d) Messa a reddito del patrimonio, soprattutto del patrimonio disponibile, con l'applicazione dei parametri di mercato per tutti gli immobili a vocazione produttiva, commerciale e terziaria. Rilevante, al fine dell'alienazione e locazione degli immobili e alla massimizzazione del reddito

derivante, è il ricorso alle procedure di evidenza pubblica anticipate da adeguata ed ampia pubblicizzazione;

- e) Dismissione degli immobili, sia commerciali che abitativi non rilevanti per le finalità istituzionali;
- f) Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, in termini di adeguamento degli immobili relativamente alla sicurezza e all'accessibilità da parte degli utenti.

Inoltre, per alcuni singoli beni o per tipologie di immobili, si intendono perseguire obiettivi di carattere generale, quali:

- Il miglioramento dei costi gestionali;
- L'individuazione dell'utilizzo più conveniente in funzione delle linee programmatiche dell'Amministrazione;
- L'adeguamento della normativa urbanistica;
- La dismissione e cessione in proprietà di immobili destinati ad attività di carattere sociale.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune "... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...".

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25/9/2001 n. 351, "... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ...".

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Inoltre, la norma prevede che "La deliberazione del consiglio comunale di approvazione ... del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili".

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono "documento dichiarativo della proprietà" e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile ("effetti della trascrizione"), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera di consiglio che approva gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge. Con il D.L. 13/5/2011 n. 70 è stata variata la normativa per gli immobili oggetto di tutela storico-artistica con l'innalzamento dell'anzianità dell'immobile da cinquanta a settant'anni, limite oltre il quale il Comune deve chiedere alla Soprintendenza la dichiarazione di interesse storico artistico e l'autorizzazione alla vendita ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell'Amministrazione comunale, oltre ad assumere obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di risorse da utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla realizzazione di opere pubbliche), dovrà valutare a pieno altre circostanze legate al ruolo del Comune nell'erogazione di servizi alla città, come ad esempio quelli abitativi, di governo delle infrastrutture del territorio, che presentano un impatto rilevante nella tutela della qualità urbana e sociale del contesto cittadino.

Si tratta di un processo integrato che riguarda l'acquisizione e l'elaborazione di dati e informazioni, la messa a punto di obiettivi di natura economica, gestionale e di interesse pubblico ed infine la formulazione di valutazioni ed eventuali opzioni inerenti proposte di valorizzazione. Va sottolineato che la cessione di immobili la cui alienazione è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per la dichiarazione dell'eventuale interesse storico artistico, nonché della successiva autorizzazione alla vendita, presenta alcune problematiche, in merito sia ai tempi non certi relativi alle dichiarazioni di eventuali vincoli, sia alle proposte di riutilizzo degli immobili stessi. In considerazione della situazione finanziaria del Comune, appare necessario esprimere l'indirizzo, in tema di eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune, relativamente a:

- Immobili soggetti a vincolo storico o monumentale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per i quali, in caso di trasferimenti di diritti reali le parti assoggettano tali atti all'esperimento dell'esercizio della prelazione da parte dello Stato e degli Enti Locali territoriali;
- immobili ad uso abitativo costruiti in base a piani attuativi di edilizia economico popolare, per i quali in relazione ad eventuali cessioni di diritti reali nel periodo di vincolo di destinazione, si configura la prelazione da parte del Comune. Per tali fattispecie, si esprime l'indirizzo di non procedere ad esercitare tale diritto, che comporterebbe un esborso finanziario per l'acquisizione di diritti reali, in una fase nella quale il Comune dismette gli immobili non indispensabili.

Nell'ambito della programmazione il provvedimento di alienazione/valorizzazione di competenza del Consiglio Comunale può a pieno titolo confluire anch'esso nel D.U.P.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL COVID-19 CHE IMPATTANO A BILANCIO

Malgrado non tutte le previsioni negative fatte nel 2020 rispetto agli effetti dell'emergenza Covid.19 sul bilancio degli enti locali si siano verificate nella misura ipotizzata all'inizio della pandemia, alcune situazioni ed alcuni provvedimenti impatteranno di certo sul bilancio 2021/2023.

Ad oggi molti provvedimenti non risultano reiterati in funzione del 2021 ma un ragionamento su come il Covid-19 impatti a bilancio sulle questioni che seguono è doveroso farlo

- **IMU:** la probabile riduzione di liquidità dei contribuenti potrebbe comportare minori incassi e un potenziale correlato aumento dell'evasione. Un elemento che va fortemente a minare gli equilibri risiede nel fatto che l'IMU è un'entrata che si accerta per cassa. Un fattore altresì importante da prendere in considerazione è il potenziale ridimensionamento della base imponibile delle aree fabbricabili per decremento del loro valore commerciale.
- **Pubblicità – TOSAP/COSAP:** la contrazione delle attività commerciali potrebbe portare a una contrazione di queste entrate.
- **Addizionale IRPEF:** il calo dei redditi dei soggetti passivi d'imposta si rifletterà su una diminuzione degli introiti. Il calcolo "convenzionale" previsto dal principio applicato mette a riparo il bilancio solo formalmente in quanto la ricchezza nazionale inevitabilmente ridotta porterà un mancato incasso delle somme lasciate a residui
- **TARI:** le oscillazioni qui potrebbero essere di segno opposto. A fronte di una presumibile diminuzione degli introiti per insoluti generalizzata, potremo assistere a una diminuzione del costo della raccolta dei rifiuti per una minore produzione degli stessi sulla parte non domestica e ad un aumento sulla domestica. Ulteriore incognita l'aumento del rifiuto ingombrante per tutte le famiglie in quarantena.
- **Recupero evasione tributi:** la probabile riduzione di liquidità dei contribuenti potrebbe comportare minori incassi controbilanciati da una contrazione F.C.D.E. e a una diminuzione di eventuali compensi/aggi per service esterni. Da non trascurare il ridotto impiego di tempo degli addetti all'attività.
- **Proventi sanzione CDS:** è ipotizzabile una diminuzione a fronte del minore flusso veicolare, il tutto con contestuale diminuzione dei costi correlati per la gestione delle pratiche e oneri connessi.
- **Refezione scolastica, trasporto, e altre entrate connesse ai servizi educativi e per l'infanzia:** la mancata, o ridotta, fruizione del servizio, e probabili successive minori iscrizioni, porterà a una contrazione degli introiti. Dal punto di vista della spesa anche questa subirà probabilmente un arresto, a meno che non si intervenga con delle prestazioni sostitutive come previsto dall'art. 48 del D.L. 18/2020. Un occhio di riguardo va al trasporto scolastico, per cui gli enti locali devono pagare i corrispettivi contrattuali anche se la prestazione non è stata resa, vale il cosiddetto principio del vuoto per pieno. Art. 92 c. 4 bis dl 18/20. Qualora gli enti gestiscano detti servizi in economia si rileveranno solo perdite senza sensibili diminuzioni nei costi connessi.
- **Diritti di segreteria:** la chiusura degli uffici comporterà, probabilmente, una riduzione dei proventi dei diritti di segreteria.
- **Proventi permessi di costruire:** la minore capacità di spesa e la stasi del mercato potrebbe essere causa di una conseguente riduzione di questi introiti.
- **Proventi da alienazioni:** la minore capacità di spesa, e la stasi del mercato, potrebbe essere causa di una conseguente riduzione degli introiti da alienazione.
- **Lavori pubblici:** la sospensione eventuale dei lavori, che ha probabilmente interessato molti cantieri, determina necessariamente il ricalcolo dei cronoprogrammi con le relative scadenze iscritte a bilancio.
- **Servizi sociali:** è ragionevole stimare un incremento nelle spese di questo settore.